



COMUNE DI LUINO

IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'imposta di soggiorno nel nostro territorio è stata istituita dal Comune di Luino con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 13 febbraio 2024 a decorrere dal 1^a giugno 2024 ed è dovuta da turisti e/o visitatori che pernottano nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Luino.

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le diverse categorie delle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, secondo criteri di gradualità.

L'importo varia, quindi, a seconda della tipologia e del numero di stelle della struttura come definito dalla Giunta Comunale, secondo quanto segue:

Struttura ricettiva alberghiera	Imposta per pernottamento per persona in euro
4 stelle o superiori	€ 2,50
3 stelle	€ 1,50
2 stelle o inferiori	€ 1,00

Struttura ricettiva non alberghiera	Imposta per pernottamento per persona in euro
Case vacanze e /o locazioni in abitazioni di categoria catastale A1 o A8	€ 2,50
Altre strutture ricettive non alberghiere	€ 1,00

La struttura è tenuta a rilasciare una ricevuta separata per la somma pagata o ad indicare sulla fattura la somma corrispondente all'imposta di soggiorno. Il personale è tenuto a fornire tutte le informazioni relative alle categorie esentate dal pagamento.

Le entrate dell'imposta di soggiorno finanzieranno interventi per migliorare i servizi turistici.

L'imposta è dovuta per i pernottamenti effettuati durante tutto l'anno solare nelle strutture ricettive ed è corrisposta per ogni pernottamento fino ad un massimo di 10 pernottamenti anche non consecutivi.

L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario.

L'imposta non è dovuta nei seguenti casi:

1. i minori fino al compimento del 14° anno di età;
2. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, il loro accompagnatore ed i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
3. gli appartenenti alle forze dell'ordine e militari, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e di protezione civile che pernottano per esigenze di servizio;
4. i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di enti e manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale, provinciale e regionale o per emergenze ambientali;
5. sono, altresì, esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
6. gli autisti di pullman, le guide e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per ogni guida/accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.
7. i gruppi scolastici in visita didattica e i relativi docenti accompagnatori, previa attestazione del Dirigente scolastico;
8. gli atleti componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative, ritiri, gare e tornei organizzati dalle associazioni sportive locali, previa attestazione della Federazione sportiva di appartenenza;
9. coloro che pernottano per motivi professionali/lavorativi;
10. le persone iscritte nell'anagrafe dei residenti del Comune di Luino o persone iscritte nel registro Aire del Comune di Luino.

Gli ospiti che hanno diritto all'esenzione, fatta eccezione per i minori di 14 anni e le persone iscritte nell'anagrafe dei residenti del Comune di Luino sono tenuti a presentare alla struttura apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 e tramite la modulistica messa a disposizione.

L'Amministrazione Comunale

